

mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. »

* **12. 122.** Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, premettere i periodi: Il provvedimento di espulsione è sempre comunicato dall'autorità di pubblica sicurezza all'autorità giudiziaria competente per territorio per la convalida entro le successive quarantotto ore. Se non interviene la convalida il provvedimento si intende revocato e privo di qualunque effetto. Nel caso in cui lo straniero espulso sia detenuto, l'autorità giudiziaria procedente provvede alla convalida.

12. 123. Mascia, Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: eseguita dal questore *aggiungere le seguenti:* , previa convalida da parte dell'autorità giudiziaria,

** **12. 37.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: eseguita dal questore *aggiungere le seguenti:* , previa convalida da parte dell'autorità giudiziaria,

** **12. 91.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: eseguita dal questore *aggiungere le seguenti* , previa convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

** **12. 124.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso a seguito del provvedimento di espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, il questore trasmette copia degli atti al tribunale territorialmente competente, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice, ove ritenga sussistenti i presupposti, convalida il provvedimento del questore, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive.

12. 38. Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **12. 40.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **12. 92.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

* **12. 125.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole sessanta *giorni con le parole:* trenta *giorni.*

12. 41. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo le parole: il rinnovo *aggiungere le seguenti:* ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

* **12. 42.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo le parole: il rinnovo aggiungere le seguenti: ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

* **12. 93.** Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: otto giorni.

12. 43. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

12. 94. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

12. 44. Turco, Soda, Leoni, Marone.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tali casi il questore dispone l'accompagnamento alla frontiera dello straniero osservando la procedura prevista dal comma 4, qualora i termini indicati siano scaduti senza che lo straniero abbia lasciato il territorio dello Stato o quando il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

12. 95. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso, secondo periodo, dopo la parola: prefetto aggiungere le seguenti: , tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo,

12. 96. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **12. 45.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **12. 97.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **12. 126.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo straniero.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

** **12. 46.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo straniero.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

** **12. 98.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: del

provvedimento di espulsione *con le seguenti*: di comunicazione di espulsione allo straniero.

12. 128. Mascia, Pisapia, Russo Spina.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: Il tribunale in composizione monocratica *aggiungere le seguenti*: , sentito l'interessato,

**** 12. 48.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: Il tribunale in composizione monocratica *aggiungere le seguenti*: , sentito l'interessato,

**** 12. 127.** Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana.

12. 49. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito l'interessato nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

*** 12. 50.** Leoni, Turco, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito l'interessato nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

*** 12. 99.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Se lo straniero formula riserva di impugnazione in calce all'originale del provvedimento notificato, questo è immediatamente sospeso e può essere eseguito solo dopo la scadenza del termine di sessanta giorni. A tale scopo, in calce al provvedimento, il destinatario è avvisato di tale facoltà.

12. 129. Mascia, Pisapia, Russo Spina.

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4, l'annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comunicato dall'autorità di pubblica sicurezza al giudice il quale dichiara estinto il giudizio.

*** 12. 51.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4, l'annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comunicato dall'autorità di pubblica sicurezza al giudice il quale dichiara estinto il giudizio.

*** 12. 100.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

**** 12. 52.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

**** 12. 101.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

- ** 12. 130.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- * 12. 55.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- * 12. 102.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- * 12. 131.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 13 con il seguente:

13. Lo straniero espulso per effetto di qualsiasi tipo di provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione su domanda motivata dell'interessato presentata dall'interessato alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine o di residenza dello straniero. L'autorizzazione è rilasciata con atto scritto e motivato dal Ministro dell'interno, se lo straniero era stato espulso con provvedimento amministrativo, o dal competente magistrato di sorveglianza, se lo straniero era stato espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di misura di sicurezza. In caso di trasgressione al divieto di rientro lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e il provvedimento amministrativo di espulsione violato è nuovamente eseguito dal questore con accompagnamento immediato alla frontiera disposto ai sensi dei commi 3 e 4.

- 12. 56.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13, secondo periodo, sostituire le parole: da sei mesi ad un anno con le seguenti: da due mesi a sei mesi.

- 12. 57.** Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13, secondo periodo, sostituire le parole: da sei mesi ad un anno con le seguenti: da tre mesi a sei mesi.

- 12. 103.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, la lettera g), capoverso 13, secondo periodo, sopprimere le parole: ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

- 12. 104.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso 13-bis.

- 12. 105.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13-bis, primo periodo, sostituire le parole da: il trasgressore fino alla fine del capoverso con le seguenti: al trasgressore che commetta nuovamente un reato non colposo si applica sempre l'aumento di un terzo della pena.

- 12. 58.** Turco, Leoni, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13-bis, primo periodo, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da tre a sei anni.

- 12. 59.** Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13-ter, primo periodo, sostituire le parole: è consentito il fermo con le seguenti: si procede con l'arresto in flagranza.

- 12. 60.** Landi di Chiavenna.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **12. 62.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **12. 106.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **12. 132.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **12. 133.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso con il seguente:

« 14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo massimo di cinque anni, salvo che il giudice o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo inferiore, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato. »

- 12. 63.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso con il seguente:

« 14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni, salvo

che il giudice determini un termine più breve, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia. »

- 12. 107.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: breve, in ogni caso non inferiore con le seguenti: ampio, non superiore comunque a.

- 12. 64.** Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.

- * **12. 66.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.

- * **12. 108.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.

- * **12. 134.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Società di cartolarizzazione
« SCIP »)**

PINZA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto 30 novembre 2001 del ministero dell'economia e delle finanze stabilisce che i beni immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio sono trasferiti alla società di cartolarizzazione denominata Scip, costituita ai sensi di legge. Pertanto, la società di cartolarizzazione è immessa nel possesso giuridico dei beni immobili; tale società, costituita appositamente, diventa proprietaria degli immobili ed emette obbligazioni collocabili sul mercato;

la trasmissione televisiva *Report*, nella puntata di domenica 21 aprile 2002, alle ore 23.00 su Rai 3, dedicata alla dismissione del patrimonio immobiliare Inpdap, ha evidenziato che la società Scip sarebbe « una sorta di scatola vuota, di cui risulta un capitale versato di 10.000 euro, un amministratore unico e due soci, le società *Stichting Thesaurum* e *Stichting Palatium*, presumibilmente olandesi, oltretutto prive anche di un recapito effettivo », visto che all'indirizzo di Roma, Via Ettore Petrolini 2, secondo la trasmissione televisiva, non risulta alcuna denominazione di sede —:

se risponda a verità quanto sostenuto nella trasmissione televisiva citata, che, ad avviso dell'interrogante, sarebbe di estrema gravità, e se il ministero dell'economia e delle finanze eserciti funzioni di

vigilanza sull'operato di tale società, cui sono demandate funzioni di evidente rilevanza connesse alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti. (3-00987)

(28 maggio 2002)

**(Sezione 2 – Lavoratori stagionali extra
comunitari nel settore agricolo)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, LUCIANO DUSSIN, DARIO GALLI, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

continue sono le richieste provenienti dalle associazioni di categoria del mondo agricolo, riguardanti la necessità di lavoratori stagionali extracomunitari;

è, altresì, opportuna un'attenta verifica delle domande sopra citate, al fine di evitare fenomeni di immigrazione sproporzionati rispetto alle reali esigenze del settore —:

quali provvedimenti intenda assumere per dare una risposta adeguata alle necessità del mondo agricolo. (3-00988)

(28 maggio 2002)

(Sezione 3 – Esigenze di manodopera stagionale extra comunitaria delle aziende agricole)

CROSETTO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il settore agricolo risulta fortemente carente di mano d'opera stagionale e le associazioni di categoria hanno più volte manifestato la necessità di poter usufruire di lavoratori extracomunitari stagionali;

è necessario che le domande a tale fine presentate siano sottoposte ad un attento vaglio, anche per evitare che l'afflusso di immigrati stagionali possa eccedere le esigenze manifestate dal settore agricolo;

ma è altresì opportuno snellire tutte le procedure burocratiche che allungano i tempi e che in periodi particolari dell'anno rischiano di mettere in crisi le produzioni ed i raccolti —:

quali iniziative, nell'ambito della propria competenza, intenda adottare affinché si corrisponda alle esigenze prospettate dalle associazioni di categoria del settore agricolo. (3-01001)

(29 maggio 2002)

(Sezione 4 – Inserimento del comune di Borgo San Siro nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti)

MORONI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nel 1974 si installò nel comune di Borgo San Siro, all'interno del parco del Ticino, l'azienda Sarpi;

qualche anno dopo, si verificarono in alcune aziende agricole della zona casi di tumori alle persone e di avvelenamento di animali;

verifiche delle autorità amministrative competenti portarono alla scoperta, all'interno dell'area aziendale, di una discarica dove erano stati conferiti materiali tossici, quali arsenico, piombo, selenio ed altri;

la magistratura pose i sigilli alla discarica e costrinse la Sarpi a bonificare il terreno;

tale bonifica procedette molto lentamente (10 anni) e con metodi errati, al punto che il comune la bloccò e presentò all'azienda un proprio progetto di bonifica da attuare;

l'azienda rifiutò il progetto comunale e fece ricorso al tribunale amministrativo regionale per vedere accolto il proprio rifiuto;

il 26 marzo 2001 la conferenza dei servizi di provincia e regione indicò al comune di Borgo San Siro la prassi e i metodi da seguire nei confronti della Sarpi per ottenere una completa e giusta bonifica del territorio;

da quella data nessun lavoro è stato più compiuto e nell'area della Sarpi sono ancora presenti bidoni contenenti materiali tossici, che, data la recinzione fatiscente, sono spesso a contatto con animali o bambini che entrano in quel terreno —:

se non intenda inserire l'area in questione nel programma degli interventi di interesse nazionale relativo ai siti inquinati da bonificare. (3-00989)

(28 maggio 2002)

(Sezione 5 – Trasferimento di beni ambientali alla società « Patrimonio dello Stato » S.p.A.)

VIGNI, RUZZANTE, ABBONDANZIERI, BANDOLI, CHIANALE, DAMERI, RAFFAELLA MARIANI, PIGLIONICA, SANDRI, VIANELLO e ZUNINO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, prevede il conferimento del patrimonio dello Stato, compresi beni di particolare valore ambientale e culturale, alla società « Patrimonio dello Stato spa », che avrà il compito di procedere alla loro gestione, valorizzazione ed eventuale alienazione;

le azioni e i beni della società « Patrimonio dello Stato Spa » potranno essere trasferiti alla società « Infrastrutture spa » e utilizzati come garanzia per il finanziamento di opere pubbliche;

oltre che la possibilità di vendita e di privatizzazione di beni pubblici, suscita preoccupazione il rischio che venga posta una sostanziale ipoteca sul patrimonio ambientale e culturale del nostro Paese;

l'individuazione dei beni ambientali da conferire alla società « Patrimonio dello Stato Spa » sarebbe interamente affidata al Ministro dell'economia e delle finanze, senza neppure prevedere un'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio —

se non ritenga opportuno intervenire affinché il patrimonio ambientale del nostro Paese sia sottratto al rischio di essere venduto o posto sotto una sostanziale ipoteca e per fugare le preoccupazioni contenute negli stessi rilievi critici opportunamente formulati dalla Corte dei conti.
(3-00990)

(28 maggio 2002)

(Sezione 6 – Dichiarazioni del sostituto procuratore della Repubblica di Trieste Raffaele Tito sugli arresti di Napoli)

MAZZONI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

l'inchiesta che ha fatto seguito a quelli ormai noti come i « fatti di Napoli », gli arresti effettuati nei ranghi della polizia

e le polemiche riguardanti la procura della Repubblica del capoluogo campano, hanno creato nel Paese un clima di forte tensione negli ambienti giudiziari e politici, che ha rischiato di dar luogo ad uno scontro frontale tra potere giudiziario e potere esecutivo; tale tensione va via via stemperandosi, sebbene l'inchiesta sia ancora in corso, la procura di Napoli sia oggetto d'ispezione ministeriale ed il procuratore della Repubblica di Napoli sia in procinto d'essere trasferito;

è in corso tra il Governo e l'Associazione nazionale magistrati, proprio in questi giorni, una trattativa per scongiurare lo sciopero proclamato dall'associazione stessa per il 6 giugno 2002, in segno di mancata condivisione delle proposte governative di riforma della magistratura;

su questo sfondo, il sostituto procuratore della Repubblica di Trieste, Raffaele Tito, intervenendo ad un incontro pubblico a Gorizia, ha affermato, come testualmente riportato da *Il Piccolo* di Trieste, in data 9 maggio 2002, nell'articolo intitolato « Il P.M. Tito: difendo i colleghi napoletani », riferendosi all'eccessivo ricorso alla carcerazione preventiva: « forse ci sono state delle esagerazioni, ma visto com'è scaduta la fase dibattimentale e la crescente difficoltà di ottenere condanne tra amnistie e prescrizioni, è giusto che certa gente paghi subito, almeno in parte, quel conto che in futuro spesso riesce ad eludere »;

l'articolo 27 della Costituzione, in attuazione del principio garantista della presunzione di non colpevolezza dell'imputato, statuisce che: « L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva », e tale norma è stata posta dal legislatore costituzionale a fondamento del nostro ordinamento, sia come limite sostanziale alla penalizzazione, ovvero alla facoltà del legislatore di qualificare schemi di comportamento umano come reti sanzionabili con pene detentive, sia come principio che governi l'azione della magistratura;

in tali parole, al contrario, è facile intravedere una concezione della custodia cautelare come pena anticipata da far scontare all'indagato, senza che sia stata ancora provata la sua colpevolezza —:

se il Governo non ritenga che affermazioni del genere, che rilevano concezioni del diritto in pieno contrasto con i principi e le norme del nostro ordinamento, possano costituire valido presupposto per l'esercizio dei poteri disciplinari ad esso conferiti e se non ritenga di chiarire la propria posizione di fronte a simili proposte di soluzione dei gravissimi problemi giudiziari. (3-00991)

(28 maggio 2002)

(Sezione 7 — Indirizzi del Governo nel settore della sanità)

VALPIANA. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

la stampa nei giorni scorsi ha dato notizia del fatto che nel prossimo Documento di programmazione economica e finanziaria sarebbero previsti tagli per 10 miliardi di euro;

il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti avrebbe genericamente parlato di tagli alla spesa pubblica —:

quali siano le previsioni rispetto alla sanità e, nello specifico, se sia intenzione del Governo di centro-destra ripristinare i *ticket* sui farmaci o ridurre le prestazioni del servizio sanitario nazionale, in quali termini e nei confronti di quali categorie di cittadini. (3-00992)

(28 maggio 2002)

(Sezione 8 — Emergenza idrica nel Mezzogiorno)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI,

ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*
— Per sapere — premesso che:

la crisi idrica nelle regioni meridionali, in particolare in Puglia e in Sicilia, sta assumendo proporzioni più che drammatiche, sia per le esigenze delle attività agricole che per i bisogni primari degli agglomerati urbani;

con l'approssimarsi dei mesi più caldi della stagione estiva, la carenza idrica potrebbe ulteriormente aggravarsi con possibili ripercussioni anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, tanto che già una manifestazione di protesta che i cittadini di un popoloso quartiere di Palermo hanno organizzato è pericolosamente degenerata;

in un recente servizio giornalistico « Dossier TG2 », gli esperti ed i responsabili intervistati hanno dichiarato che tale situazione è determinata oltre che dalla riduzione delle precipitazioni e dal cattivo stato delle condotte idriche, anche dal sistematico svuotamento delle dighe nei periodi di piena, imposto dal mancato collaudo;

svariate opere fondamentali nel sistema idrico sono addirittura inutilizzate per i ritardi nei collaudi. Ricordiamo tra queste, la diga di Occhitto, la cui capacità potrebbe soddisfare le esigenze idriche della provincia di Foggia, che è vuota da oltre tre anni —:

quali iniziative urgenti intenda intraprendere per fronteggiare la grave crisi idrica che interessa le regioni meridionali.

(3-00993)

(28 maggio 2002)